

TARIFFE DEL SERVIZIO ARBITRALE DELLA CAMERA ARBITRALE DI PARMA

SPESE DI AVVIO: Euro 60,00 (IVA inclusa)

SPESE AMMINISTRATIVE				
Valore della lite	Ammontare delle spese amministrative			
Fino a 10.000 euro	€ 207			
Da € 10.001 a € 25.000	€ 310			
Da € 25.001 a € 50.000	€ 414			
Da € 50.001 a € 100.000	€ 516			
Da € 100.001 a € 250.000	€ 775			
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.032			
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 1.550			
Da € 2.500.000 a € 10.000.000	€ 2.065			
Oltre 10.000.000 di euro	€ 2.065 + 0,1% sull'eccedenza di 10.000.000 euro			
ONORARI ARBITRALI				
Valore della lite	Arbitro unico		Collegio arbitrale	
	minimo	massimo	minimo	massimo
Fino a 10.000 euro		€ 155		€ 520
Da € 10.001 a € 25.000	€ 520	€ 1.240	€ 1.550	€ 3.100
Da € 25.001 a € 50.000	€ 1.240	€ 2.100	€ 3.100	€ 5.200
Da € 50.001 a € 100.000	€ 2.100	€ 3.620	€ 5.200	€ 9.300
Da € 100.001 a € 250.000	€ 3.620	€ 6.200	€ 9.300	€ 18.100
Da € 250.001 a € 500.000	€ 6.200	€ 18.100	€ 15.500	€ 41.400
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 10.350	€ 36.200	€ 25.850	€ 87.800
Da € 2.500.000 a € 10.000.000	€ 13.000	€ 62.000	€ 33.600	€ 118.800
Da € 10.000.001 a € 25.000.000	€ 20.600	€ 62.000	€ 46.500	€ 118.800
Oltre 25.000.000 euro	€ 20.600	€ 62.000	€ 46.500	€ 118.800
	+ 0,5% sull'eccedenza di 25.000.000 euro		+ 1% sull'eccedenza di 25.000.000 euro	

Note al Tariffario

Le spese di avvio devono essere corrisposte da ciascuna delle parti.

Gli altri costi indicati sono invece complessivi e vengono, quindi, suddivisi tra le parti e vanno considerati al netto di oneri, tasse e contributi.

Gli onorari dell'arbitro sono determinati dal Consiglio Arbitrale, con riferimento alle Tariffe, in base al valore economico della lite, tenendo conto della complessità della controversia, della rapidità della procedura e del lavoro svolto dall'arbitro.

In caso di conclusione anticipata del procedimento il Consiglio Arbitrale può determinare onorari inferiori al minimo e superiori al massimo in casi straordinari.

In caso di Collegio Arbitrale il Consiglio Arbitrale può stabilire onorari differenziati per i componenti del Collegio Arbitrale, in particolare per il Presidente rispetto agli altri membri.

Sono altresì determinati dal Consiglio Arbitrale i rimborsi spese eventualmente dovuti all'arbitro, nonché l'onorario (e i rimborsi spese) dell'eventuale consulente tecnico d'ufficio.

Gli obblighi economici derivanti dall'arbitrato sono disciplinati dal TITOLO VI LE SPESE del Regolamento della Camera Arbitrale.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell'eccezione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subordinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l'accertamento di un credito con conseguente pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall'intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccetto in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla controparte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valore delle domande in relazione alle quali il Collegio Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.

SPESE AMMINISTRATIVE: ATTIVITÀ COMPRESSE ED ATTIVITÀ ESCLUSE

- 1) Sono comprese nelle spese amministrative indicate nelle Tariffe le seguenti attività:
 - a) Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento;
 - b) Ricevimento e trasmissione degli atti;
 - c) Controllo di regolarità formale degli atti;
 - d) Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
 - e) Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
- 2) Sono escluse dalle spese amministrative e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
 - a) Fotocopie di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
 - b) Regolarizzazione dell'imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
 - c) Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
 - d) Servizi di interpretariato;
 - e) Videoconferenza.